UFFICIO DEL
MASSIMARIO
E DEL RUOLO

Raccolta mensile delle ordinanze interlocutorie della Corte di cassazione

A cura di:
Vittoria Amirante - settore civile
Michele Toriello – settore penale



OTTOBRE 2026

Settore Civile

(a cura di Vittoria Amirante)

RINVIO PREGIUDIZIALE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Sezione Prima civile, ordinanza interlocutoria n. 27546 del 22 ottobre 2026, Presidente M. Ferro, Relatore L. D'Orazio.

FALLIMENTO. Concordato preventivo - Transazione fiscale - Cram down forzoso - Art. 180 l. fall. - Direttiva UE 1023/2019 - Rinvio pregiudiziale ex art. 267 del TFUE.

La Sezione Prima civile ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea in punto di esatta individuazione dell'accesso alla ristrutturazione preventiva degli imprenditori in difficoltà finanziaria, nonostante il voto espresso negativo dei creditori pubblici e in particolare in relazione alle seguenti questioni:

«*se gli artt. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 23 della Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, dove consentono al debitore l'accesso ai quadri di ristrutturazione in caso di insolvenza superabile o regolabile con il piano di ristrutturazione soggetto ad omologa, ostino all'applicazione di una disciplina di diritto interno costituita dagli artt.160, 161, 177 e 180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) interpretata nel senso che: a) il debitore può anche aver dato causa all'insolvenza deliberatamente e preordinatamente; b) l'omologazione del concordato è obbligatoriamente pronunciata dall'autorità giudiziaria in caso di voto negativo espresso manifestato nel giudizio dal creditore pubblico (Fisco), quando il relativo credito, ammesso al voto, sia determinante per il raggiungimento della maggioranza di approvazione, nonostante il creditore stesso si opponga all'omologazione ed essendo sufficiente per la stessa il superamento del solo giudizio di convenienza rispetto alla liquidazione fallimentare*»;

«*se la previsione dell'approvazione forzosa della proposta di concordato preventivo, ai sensi dell'art.180 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), nonostante il voto negativo espresso del creditore pubblico (Fisco) e purché esso sia determinante, restando sufficiente la sola convenienza del trattamento rispetto alla liquidazione fallimentare, sia compatibile con la disciplina degli aiuti di Stato relativi alle "imprese in difficoltà", per quanto consentito dall'art. 107, comma 1 e comma 3 lett. c) del TFUE, come definito dagli OASR (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà - Comunicazione della Commissione - 2014/C 249/01)*».

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 27395 del 20 ottobre 2026, Presidente L. Esposito, Relatore S. Magnanensi.

PREVIDENZA SOCIALE. Pensione di vecchiaia in regime di "pro rata" internazionale - Integrazione al minimo ex art. 8, commi 2 e 3, della l. n. 153 del 1969 - Spettanza - Somma della prestazione estera autonoma a quella italiana - Necessità - Interpretazione dell'art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE.

La Sezione Lavoro ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte UE, ai sensi dell'art. 267 TFUE, formulando quesito in punto di verifica della sussistenza del diritto alla integrazione al minimo del trattamento pensionistico prevista dalla legislazione italiana, nel caso in cui la prestazione nazionale sia in regime di pro-rata e la estera sia invece autonoma, ed in particolare:

«*Se l'art. 58 del Regolamento n. 883/2004/CE debba essere interpretato nel senso che, per verificare se spetti la integrazione al trattamento pensionistico minimo prevista dalla legislazione nazionale italiana, all'art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 153/1969, la prestazione estera autonoma debba essere sommata alla prestazione italiana in regime di pro-rata internazionale*».

TRASMISSIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 27417 del 21 Ottobre 2026, Presidente A. Scarpa, Relatore C. Trapuzzano.

PROCESSO CIVILE. Revocazione - Pronunce della Corte di cassazione - Decisione della causa nel merito - Correzione della motivazione - Limiti dell'intervento correttivo - Questione rilevata di ufficio - Ammissibilità della revocazione.

La Sezione Seconda civile ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione che si presenta di massima di particolare importanza relativa a se:

A) allorché l'art. 391-*ter*, comma 1, primo periodo, c.p.c. evoca "il provvedimento con cui la Corte ha deciso la causa nel merito", ai fini di delimitare l'ambito applicativo degli "altri casi di revocazione", esso si riferisca alla sola ipotesi regolata dall'art. 384, comma 2, c.p.c. di cassazione con decisione della causa nel merito, qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, oppure includa anche l'ipotesi declinata dall'art. 384, ultimo comma, c.p.c. di correzione della motivazione, ove la sentenza impugnata sia erroneamente motivata in diritto, ma il dispositivo sia conforme al diritto;

B) ove si ritenga che la correzione della motivazione non implichi una decisione nel merito, sia però passibile di revocazione, ai sensi dell'art. 391-*ter*, comma 1, primo periodo, c.p.c., la pronuncia della Corte di cassazione che abbia esorbitato dai limiti dell'intervento correttivo, anziché disporre la cassazione con decisione nel merito, o che abbia altrimenti rigettato il ricorso, ponendo a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, senza, in ogni caso, disporre la cassazione con decisione nel merito.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 27991 del 28 ottobre 2026, Presidente L. Rubino, Relatore P. Spaziani.

PROCESSO DEL LAVORO. Processo del lavoro - Sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta - Omesso deposito telematico del dispositivo nell'immediatezza dell'udienza cartolare - Conseguenze.

La Sezione Terza Civile, nell'ambito di un giudizio di determinazione di canoni per concessione di alloggio demaniale soggetto al rito del lavoro, ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della questione, di massima di particolare importanza ed oggetto di contrasto intersezionale, relativa a se, nei processi soggetti al rito del lavoro in cui l'udienza di discussione venga sostituita dalla trattazione scritta (sia in applicazione della normativa speciale dettata per l'emergenza pandemica, sia in base all'art. 127-ter c.p.c.), il mancato deposito telematico del dispositivo nell'immediatezza della chiusura della trattazione o comunque entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte, determini, o no, la nullità della sentenza.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE PRIMA

Sezione Prima civile, Ordinanza interlocutoria n. 27708 del 24 ottobre 2026, Presidente A. Pazzi, Relatore R. Amatore.

PROCESSO CIVILE. Opposizione a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Pagamento effettuato dal debitore opponente *in bonis* - Successiva dichiarazione di fallimento del debitore - Conseguenze sul pagamento - Contrasto.

La Sezione Prima civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante il contrasto interno, in ordine alla sorte del pagamento effettuato dal debitore *in bonis*, in forza di decreto ingiuntivo, da lui opposto e dichiarato esecutivo in corso di causa, nel caso di sopravvenuto fallimento del debitore. La S.C. ha rilevato che a fronte di un orientamento secondo cui il pagamento effettuato dal debitore *in bonis* è assoggettabile ad azione revocatoria, se ne ricorrano i presupposti, altrimenti rivelandosi ripetibile, ex art. 2033 c.c., soltanto se risulti non dovuto, con necessità per gli organi della procedura concorsuale di allegare e dimostrare che il creditore non abbia avanzato alcuna pretesa nei confronti di quest'ultima, nei modi e termini di legge, ovvero che tale pretesa, benché proposta, sia stata rigettata con decisione irrevocabile (Cass., sez. 1, 17/02/2020, n. 3878; Cass., sez. 1, 08/04/2016, n. 6918; Cass., sez. 1, 12/09/2003, n. 13444; Cass., sez. 1, 04/06/2001, n. 7539) se ne riviene altro, opposto, per il quale in conseguenza della dichiarazione di fallimento, il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori mediante domanda di ammissione al passivo, sì che il pagamento ricevuto dall'opposto in forza della provvisoria esecuzione di un decreto monitorio non trova più alcuna giustificazione, né nel titolo, divenuto inefficace, né nel credito, contestato e non accertato, con l'effetto che la domanda di ripetizione di ciò che sia stato corrisposto dall'imprenditore insolvente deve considerarsi implicita nella richiesta degli organi della procedura di declaratoria di improseguibilità dell'azione di pagamento nei confronti di quest'ultimo (Cass., sez. 1, 10/01/2018, n. 377; Cass., sez. 1, 12/02/2013, n. 3401; Cass., sez. 3, 20/03/2006, n. 6098).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE SECONDA

Sezione Seconda civile, ordinanza interlocutoria n. 26157 del 3 ottobre 2026, Presidente G. Grasso, Relatore F. Cortesi.

RICORSO PER CASSAZIONE. Relata di notifica della sentenza impugnata - Mancata produzione nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione - Improcedibilità *ex* art. 369, comma secondo, n. 2, c.p.c. - Casi analoghi - Dichiarazione di avvenuta notificazione della sentenza d'appello - Divergenza da quanto emerge dalla documentazione prodotta - Apprezzamento nomofilattico - Trattazione in pubblica udienza.

La Sezione Seconda civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica della questione relativa al se l'improcedibilità del ricorso, *ex* art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., per mancata produzione, da parte del ricorrente, di copia della sentenza impugnata completa di relata di notifica nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso, sia applicabile nel caso in cui, pur avendo il ricorrente attestato l'avvenuta notificazione della sentenza d'appello, tanto non corrisponda a quanto emerge dalla documentazione che lo stesso ha prodotto.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TERZA

Sezione Terza, ordinanza interlocutoria n. 26476 dell'8 ottobre 2026, Presidente C. Graziosi, Relatore A Pellecchia.

FIDEJUSSIONE. Obblighi del creditore - Obblighi di cooperazione - Tempestiva escussione della garanzia - Inosservanza - Conseguenze sull'ammontare degli interessi dovuti dal fideiussore.

La Terza Sezione ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione - che incide sulla configurazione/delimitazione degli obblighi del creditore nell'attuazione del rapporto obbligatorio di garanzia - relativa alla possibilità o meno di ricondurre all'obbligo di cooperazione del creditore, evincibile dagli artt. 1175 e 1227, secondo comma, c.c., la tempestiva escussione di una garanzia capiente ed esigibile, laddove essa consenta di evitare o contenere la maturazione di ulteriori interessi moratori senza comportare rischi o sacrifici apprezzabili per il creditore, nonché alle conseguenze dell'eventuale ritardo sull'ammontare degli interessi dovuti.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 26951 del 15 ottobre 2026, Presidente E. Iannello, Relatore M. Gorgoni.

APPALTO PRIVATO. Azione di responsabilità ex art. 1669 c.c. - Rapporto di specialità con l'azione ex art. 2043 c.c. - Conseguenze - Contrasto nella giurisprudenza di legittimità.

La Sezione Terza Civile ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza della questione, oggetto di contrasto, relativa alla possibilità di esperire l'azione generale di responsabilità prevista dall'art. 2043 c.c., con il diverso e più rigoroso regime probatorio che le è proprio, quando la fattispecie presenti i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 1669 c.c., ma l'azione contemplata da quest'ultima disposizione non possa essere accolta per il maturare della decadenza o della prescrizione, stante, in particolare, la necessità di valutare la compatibilità della soluzione affermata dalla Seconda Sezione, nella sentenza n. 31301 del 10/11/2023 (Rv. 669379 - 01), con i principi espressi dalle Sezioni Unite sin dalla sentenza n. 2284 del 03/02/2014 (Rv. 629518 - 01).

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 26962 del 16 ottobre 2026, Presidente L. Rubino, Relatore M. Rossetti.

ESECUZIONE FORZATA. Stato di dissesto dell'ente locale - Divieto di inizio o prosecuzione di azioni esecutive - Art. 248 d.lgs. n. 267 del 2000 e art. 5, comma 2, d.l. n. 80 del 2004 - Violazione dell'art. 6, § 1, CEDU e dell'art. 1 del Protocollo n. 1 - Questione di legittimità costituzionale - Sottoposizione al contraddittorio delle parti.

La Sezione Terza civile, nell'ambito di un giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c., promosso da un Comune in dissesto avverso il precetto notificatogli da una società (per un credito sorto prima della dichiarazione di dissesto, ma accertato giudizialmente in data successiva), ha disposto la trattazione in pubblica udienza della causa invitando le parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, secondo periodo, c.p.c., a dedurre in merito alla eventuale rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 248, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 e 5, comma 2, del d.l. n. 80 del 2004, nella parte in cui vietano l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive nei confronti del Comune in stato di dissesto, senza prevedere un termine certo, alla scadenza del quale risorga *ipso iure* il diritto di agire esecutivamente nei confronti del Comune da parte del creditore munito di titolo esecutivo, e ciò con riferimento all'art. 117 Cost., quale norma interposta rispetto all'art. 6, § 1, CEDU, così come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU (Corte EDU, sez. II, 24 settembre 2013, De Luca c. Italia, in causa n. 43870/04; Corte EDU, sez. II, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, in causa n. 43892/04; Corte EDU, sez. I, 16 gennaio 2025, Banca Sistema c. Italia, in causa 31795/23; Corte EDU, sez. I, 16 luglio 2026, Banca Sistema c. Italia, in causa 37249/24).

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 27731 del 25 ottobre 2026, Presidente C. Graziosi, Relatore P.A.P. Condello.

CONTRATTI - Contratto di fornitura d'acqua - Obbligo contrattuale di custodia degli impianti in base alla natura pubblica o privata del suolo su cui si trovano - Ente comunale proprietario del suolo - Natura giuridica - Rilevanza.

La Sezione Terza, nell'ambito di un giudizio (volto a far accertare i vizi dell'impianto idrico) promosso da una società avente in concessione un complesso immobiliare di proprietà del Comune di Napoli nei confronti della società con cui aveva stipulato un contratto di fornitura d'acqua, ha disposto la trattazione in pubblica udienza per chiarire se, nei confronti della concessionaria, il Comune di Napoli, quale proprietario del suolo su cui insistono le condutture a valle del punto di consegna e quale soggetto concedente il complesso immobiliare, possa essere considerato soggetto privato, oppure debba prevalere la natura pubblica della proprietà del complesso immobiliare, dipendendo, secondo il Regolamento di distribuzione, dalla natura (pubblica o privata) del titolarità del suolo su cui si trovano gli impianti, l'individuazione della parte contrattuale tenuta alla custodia degli stessi.

Sezione Terza civile, ordinanza interlocutoria n. 28100 del 29 ottobre 2026, Presidente L.A. Scarano, Relatore P. Spaziani.

PROCESSO CIVILE - Violazione della regola della collegialità qualificata, ex art. 15 della l. n. 24 del 2017 - Nullità - Carattere - Rilevanza.

La Sezione Terza, nell'ambito di un giudizio in materia di responsabilità sanitaria, ha disposto la trattazione in pubblica, stante la rilevanza delle questioni relative a se la violazione della prescrizione contenuta nell'art. 15 della l. n. 24 del 2017 - che impone al giudice di merito di affidare l'indagine tecnica a un collegio di consulenti formato da un medico-legale e da uno o più specialisti della specifica disciplina medica che viene in rilievo in relazione all'oggetto del procedimento - determini una mera irregolarità della procedura ovvero una nullità della consulenza in ragione della violazione di una norma procedurale inderogabile, suscettibile di propagarsi agli atti processuali successivi ivi ricompresa la sentenza; se, ove tale questione venga risolta nel senso della nullità della consulenza, con l'attitudine a propagarsi agli atti successivi sino alla sentenza, si tratti di nullità suscettibile di sanatoria per convalidazione soggettiva - rimessa alla necessaria eccezione della parte interessata, da sollevarsi nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso, ex art. 157, comma 1 e 2 c.p.c. - ovvero si tratti di nullità assoluta e insanabile e, dunque, rilevabile anche d'ufficio e in ogni stato e grado del procedimento.

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE LAVORO

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 26114 del 2 ottobre 2026, Presidente A. Pagetta, Relatore F.G.L. Caso.

LAVORO SUBORDINATO. Autoferrotranvieri - Sanzione disciplinare conservativa - Applicazione della procedura disciplinata dart. 53 del r.d. n. 148 del 1931 - Questione.

In tema di sanzioni disciplinari, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza nomofilattica, della questione riguardante l'applicabilità della complessa procedura disciplinare delineata dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931 anche alla sanzione, di natura conservativa, della sospensione.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 26710 del 12 ottobre 2026, Presidente F. Garri, Relatore S. Magnanensi.

PREVIDENZA SOCIALE. PROCESSO DEL LAVORO. Controversie in materia di assistenza e previdenza - Accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. - Ambito di applicazione - Ammissibilità anche per il riconoscimento di invalidità utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

In tema di controversie in materia di assistenza e previdenza pubblica, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, atteso il rilievo nomofilattico della questione - già oggetto di una precedente ordinanza interlocutoria, ma non definita nel giudizio ad essa relativo ormai conclusosi - concernente l'ammissibilità dell'accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. anche per fattispecie non espressamente contemplate, quali le controversie aventi ad oggetto il riconoscimento dell'invalidità utile ai fini della pensione di vecchiaia anticipata per invalidità all'80%, di cui all'art. 1, comma 8, del d.lgs. n. 503 del 1992.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 26712 del 12 ottobre 2026, Presidente F. Garri, Relatore M. Casola.

PREVIDENZA SOCIALE. Pensione anticipata per i c.d. lavoratori precoci - Requisiti - Esigenza di prestare assistenza a familiari in condizioni di grave disabilità - Sussistenza al momento della domanda amministrativa - Permanenza fino alla data di decorrenza della pensione - Decesso in data antecedente del familiare assistito - Rilevanza.

In tema di pensione anticipata per i c.d. lavoratori precoci di cui all'art. 1, comma 199, della l. n. 232 del 2016, richiesta in ragione dell'assistenza prestata ad un familiare in condizioni di grave disabilità, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, in considerazione della novità e del rilievo nomofilattico della questione concernente la necessità, ai fini del riconoscimento del diritto alla prestazione, che l'esigenza di assistenza al familiare sussista non solo al momento di presentazione della domanda amministrativa, ma permanga fino al momento del collocamento in pensione, e quindi al momento di cessazione dell'attività lavorativa, con la conseguenza che il decesso del familiare assistito intervenuto in data antecedente sarebbe ostativo al riconoscimento del diritto.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 27694 del 24 ottobre 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore G. Michelini.

LAVORO. Ambito di operatività dell'art. 2087 c.c. - Applicabilità ai rapporti non tipicamente subordinati - Rilevanza della prestazione nell'ambio dell'organizzazione datoriale - Questione.

In ordine all'ambito di operatività dell'art. 2087 c.c., norma cd. di chiusura del sistema, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'applicazione della disposizione anche ai rapporti non tipicamente subordinati che si svolgono all'interno dell'organizzazione dell'impresa, dando rilievo alla prestazione di attività nell'ambito di un contesto professionale organizzato da un datore di lavoro.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 27695 del 24 ottobre 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore G. Michelini.

LAVORO. Diritto al lavoro dei disabili - Disabile riservatario - Assunzioni - Rilevanza dello stato di disoccupazione - Assunzione a tempo determinato - Rinuncia - Assunzione a tempo indeterminato - Questione.

In tema di diritto al lavoro dei disabili, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'interpretazione letterale e sistematica della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili, in relazione al requisito dello stato di disoccupazione e all'incidenza sullo stesso di eventuale occupazione a tempo determinato a cui il lavoratore disabile riservatario, nella comparazione con altri nella medesima condizione, deve o meno rinunciare nella prospettiva di una eventuale, e più vantaggiosa in termini di stabilità, assunzione a tempo indeterminato.

Sezione Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 27723 del 25 ottobre 2026, Presidente A. Di Paolantonio, Relatore G. Cinque.

LAVORO. Docenti scuola dell'infanzia - Riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto presso diverso datore di lavoro - Clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 70/1999 - Ambito di operatività - Art. 485 d.lgs. n. 297 del 1994 - Applicazione - Effetti - Questione.

In tema di applicazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 70/1999, la Sezione Lavoro ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza, attesa la rilevanza nomofilattica della questione relativa all'ambito di operatività della stessa in caso di contratti a tempo indeterminato e, quindi, degli effetti derivanti dall'applicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 a seguito del riconoscimento del servizio pre-ruolo, tenendo conto anche delle considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia nella sentenza 4 settembre 2025 Gnattai in causa C-543/23 (punti 42 e 43).

RIMESSIONE ALLA PUBBLICA UDIENZA DELLA SEZIONE TRIBUTARIA

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 26255 del 5 ottobre 2026, Presidente A. M. Perrino - Relatore P. Gori.

TRIBUTI. Art. 22, comma 1, TUA – Testo vigente a seguito della novella apportata dall'art. 1 del d. lgs. n. 26 del 2007 – "Prodotti energetici" - Esenzione dall'accisa per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità nei depositi fiscali – Compatibilità con la Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, art.14, comma 1, lett. a).

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione in pubblica udienza della questione se l'art. 22, comma 1, TUA (Testo Unico Accise, d. lgs. n. 504 del 1995), nel testo vigente dal 1.6.2007 rubricato "impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione" a seguito della novella apportata dall'art.1 del d.lgs. n. 26 del 2007, nella parte in cui fa riferimento ai "prodotti energetici", come definiti dall'art. 21 TUA, ai fini dell'esenzione dall'accisa per operazioni di riscaldamento tecnicamente necessarie per conservare la fluidità nei depositi fiscali, sia compatibile con la Direttiva del Consiglio 27 ottobre 2003, 2003/96/CE, art.14, comma 1, lett. a) la quale fa riferimento esclusivamente all'"elettricità utilizzata per mantenere la capacità di produrre l'elettricità stessa" ai fini dell'esenzione.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 26607 dell'11 ottobre 2026, Presidente V. Lenoci - Relatore P. Di Marzio.

PROCESSO TRIBUTARIO. Perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. - Prova dell'avvenuta consegna della raccomandata informativa - Rilevanza della notificazione eseguita per gli uffici di messo speciale notificatore e non a mezzo ufficiale giudiziario - Conseguenze - Rilevanza nomofilattica.

La Sezione Tributaria ha disposto la trattazione in pubblica udienza per la rilevanza nomofilattica della questione relativa al perfezionamento della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., per temporanea assenza del destinatario della notifica dell'atto, con il solo decorso di dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa e ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive o lavora il destinatario

lascia supporre che questi verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata (v. Cass. Sez. VI I, 11.3.2021, n. 6804; conf. Cass. Sez. V, 11.6.2008, n. 15443; Cass. Sez. V, 9.2.2007, n. 2919) oppure se sia, a tal fine, necessaria la prova dell'avvenuta consegna della raccomandata informativa (v. (cfr. Cass. sez. V, 17.5.2022, n. 15782; Cass. sez. V, 31.10.2018, n. 27825; Cass. sez. VI-V, 19.4.2018, n. 9782; Cass. SU, 13.1.2005, n. 458; più di recente cfr. anche Cass. 8.8.2025, n. 22912); inoltre se abbia rilevanza il fatto che la notificazione sia stata eseguita per gli uffici di messo speciale e non a mezzo di Ufficiale giudiziario, fermo restando che la raccomandata informativa è stata comunque inoltrata a mezzo poste.

Sezione Tributaria, ordinanza interlocutoria n. 27235 del 19 ottobre 2026, Presidente U. Candia - Relatore M. Balsamo

GIURISDIZIONE ORDINARIA AMMINISTRATIVA. Difetto di giurisdizione tributaria - Rilevabilità d'ufficio – Giudicato interno implicito – Questione di particolare rilevanza.

La Sezione Tributaria, nell'ambito di un giudizio relativo alla corretta applicazione della c.d. TIA 2 (Tariffa integrata ambientale) ed alla sua soggezione ad IVA, ha disposto la trattazione in pubblica udienza, attesa la particolare rilevanza, della questione relativa alla rilevabilità d'ufficio, nel regime di cui al previgente art. 37 c.p.c., del difetto di giurisdizione del giudice tributario, in presenza di un giudicato interno implicito, tenuto conto della portata del precedente rappresentato da Cass. n. 20263 del 2026, da coordinare con la decisione delle S.U. n. 24172 del 2025.

Settore Penale

(a cura di Michele Toriello)

QUESTIONI RIMESSE ALLE SEZIONI UNITE

Sezione Quarta, udienza del 10/09/2026 (dep. 10/10/2026), ord. n. 35770, Pres. S. Dovere, Rel. M. Bruno.

COSA GIUDICATA - ESECUZIONE - DIRITTI DELL'UOMO - Ricorso per l'eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali - Modalità di deposito - Individuazione della cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna - Contrasto di giurisprudenza.

La Quarta Sezione penale ha rimesso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618, comma 1-*bis*, cod. proc. pen., la seguente questione: "Se la richiesta per la eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali o dei Protocolli addizionali, di cui all'art. 628-bis cod. proc. pen., con la quale si domandi la revoca di una sentenza della Corte di cassazione, oltre all'annullamento di una sentenza della Corte di appello, possa, ai sensi dell'art. 628-bis, comma 2 cod. proc. pen., essere depositata presso la cancelleria della Corte di appello".